

**PROTOCOLLO DI INTESA
STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DELL'ACCORDO NAZIONALE
QUADRO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 24.3.2004**

Vista la legge 15 dicembre 1990 n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991 n. 321 e dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356;

Visto l'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129;

Visto i Decreti del Presidente della Repubblica n. 395/95, 254/99, 164/02;

Visto l'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto l'art. 3 comma 1 dell'Accordo Quadro dell'Amministrazione per il personale appartenente al Corpo dei Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24 marzo 2004.

**IL DIRETTORE DEL CENTRO GIUSTIZIA MINORILE
DI FIRENZE**

E

Le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe; O.S.A.P.P.; C.I.S.L. - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.;-U.I.L.P.A.

Stipulano il presente protocollo d'intesa

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti normative

1. il presente protocollo d'intesa è stipulato ai sensi dell'art. 3 comma 1,2,3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24.3.2004 ai

CISL/FPS

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12.05.1995 n. 195 e dell'art. 24 del D.P.R. 18.06.2002 n. 164.

Art. 2
Ambito di Applicazione

1. il protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - Relazioni sindacali;
 - Criteri di individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizi, in relazione alle diverse tipologie di orario di lavoro;
 - Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - Criteri per l'applicazione del riposo compensativo;
 - Criteri per la programmazione di turni di reperibilità;
 - Criteri per l'impiego del personale con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio;
 - Gestione ed applicazione delle modalità per la destinazione, utilizzazione, attribuzione e verifica su base annua delle risorse di cui all'art. 14 del nuovo contratto collettivo;
 - Criteri applicativi relativi alla formazione del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità;
 - Criteri per la verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10.04.1991 n. 125.
2. le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed. in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1, al fine di definire criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze dell'I.P.M., del C.P.A. e del CGM di Firenze e di conferire unità di indirizzo applicativo riguardante la contrattazione decentrata in sede periferica.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3
Principi Generali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse è improntato ai principi di correttezza, responsabilità, buona fede e trasparenza ed è orientato al grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro degli operatori della sicurezza.

CISL/FPS

G. Storti

Ruggieri

D.A.P.S.

Marika Giusti

Indira Lakshmi

S. P. 1/1

UIC Firenze

UIC Firenze

[Handwritten signature]

2. le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della tempestività, chiarezza, pertinenza, precisione delle comunicazioni reciproche. L'Amministrazione si impegna a riscontrare note provenienti dalle OO.SS. entro 15 giorni dalla data di ricezione.
3. Nelle relazioni sindacali le parti si impegnano a garantire il diritto alla riservatezza, così come disciplinato dalla vigente normativa ed, in particolare, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 4

Sede di contrattazione decentrata periferica

Premesso che tutte le contrattazioni decentrate periferiche debbono essere condotte dal Direttore del C.G.M. e che è individuata come sede di contrattazione l'I.P.M. di Firenze, il Direttore del C.G.M. delega il Direttore dell'I.P.M. a rappresentarlo in tutte le fasi della contrattazione decentrata periferica.

Art. 5

Contrattazione in sede decentrata.

1. fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 dell'A.Q. si conviene quanto segue:
- le materie di contrattazione decentrata sono quelle di cui all'art. 24 comma 5 lett. c, f, g, h, l, comma 6 lett. a,b,c,d,e, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e art. 8 c.4 e 5 dell'Accordo Quadro;
 - di ciascun incontro in sede di contrattazione decentrata deve essere redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni delle parti relativamente a quanto in oggetto di discussione. Le intese raggiunte devono essere formalizzate in un accordo sotto forma di articolato;
 - sulla base dell'articolato di cui al comma precedente la Direzione del C.G.M., dell'IPM o CPA., se e in quanto competente o delegato, adotta i conseguenti atti amministrativi nel termine di gg. 15 dalla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 6

Informazione nelle materie di cui all'art. 25 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e artt. 3 e 4 dell'Accordo Quadro

- fermo restando quanto stabilito dall'Accordo Quadro circa le modalità di informazione preventiva, la stessa è fornita - di norma e salvo casi eccezionali - almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'incontro.
- l'informazione successiva è fornita non oltre cinque giorni lavorativi successivi all'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 7

C.S.L./F.P.S.

Standa

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Commissione arbitrale

1. La commissione arbitrale di cui all'art.3 punto 14 dell'A.Q.N. di Amministrazione del Corpo di Polizia Penitenziaria è organo di garanzia ai fini dell'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, nonché della corrispondenza di questi alle intese raggiunte con il presente Protocollo e ai principi e criteri determinati nell'A.Q.N.
2. La Commissione si riunisce entro i venti giorni successivi alla richiesta di convocazione.
3. Il C.G.M., insieme alla convocazione, invierà ai componenti la Commissione la documentazione relativa alla questione per la quale essa si riunisce.

TITOLO III - ORARIO DI LAVORO

Art.8

Tipologia e articolazione dei turni e degli orari di lavoro ordinario

1. La tipologia dell'orario di lavoro ordinario settimanale e l'articolazione dei turni di servizio su cinque o su sei giorni lavorativi settimanali sono funzionali alle esigenze di ordine, sicurezza e trattamento in vigore in ogni sede decentrata. Pertanto, per ogni posto di servizio dovrà essere definita la relativa fascia oraria di copertura all'interno della quale saranno sviluppati i relativi turni di lavoro ordinario. La differenziazione dell'orario di servizio nelle singole postazioni di lavoro agevola l'accoglimento delle richieste del personale per poter sviluppare l'orario di lavoro su sei o cinque giornate lavorative settimanali, ovvero con il ricorso alla flessibilità;

Art. 9

Turni di Servizio

1. L'articolazione dei turni di servizio, a seconda delle esigenze dei singoli Istituti e Servizi con riguardo all'orario di lavoro sono di norma organizzati su quattro quadranti nelle 24 ore;
2. In situazioni di obiettive difficoltà operative, dovute alla carenza di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale e alle aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati, è consentita l'articolazione dei turni di servizio su tre quadranti orari nelle 24 ore;
3. La deroga all'organizzazione di cui al punto 1, in caso di articolazione dell'orario in turni sulle 24 ore è demandata alla contrattazione decentrata presso ciascuna struttura secondo le previsioni di cui all'art. 3 comma 3 e all'art. 8 comma 4 e 5 dell'Accordo Quadro;
4. I turni di servizio non possono superare, nel limite massimo le nove ore giornaliere. Per i piantonamenti si applica tassativamente l'art. 8 comma 13 dell'Accordo Quadro;

CISL/FP

Costa

Ruffi

[Signature]

[Signature]

S.A.P.P.

[Signature]

Reiche Gauth

01/2 per Gauth

01/2 per Gauth

Vil [signature]

Art. 10
Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5, dell'Accordo Quadro;
2. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del budget disponibile al CGM, il Direttore del Centro ripartisce i fondi a favore dell'I.P.M. e C.G.M., sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, dell'Accordo Quadro e delle direttive emanate annualmente sullo straordinario dal D.G.M. d'intesa con le OO.SS.;
3. In sede di contrattazione decentrata la Parte Pubblica individua di concerto con le OO.SS. i criteri per la ripartizione dei fondi agli Istituti e servizi componenti il CGM in relazioni a variabili quali il personale effettivamente presente, i posti di servizio e i livelli minimi e massimi di sicurezza.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario che possono essere richieste al personale, siano esse retribuite ovvero recuperate con riposi compensativi, non possono superare il limite annuo individuale comunicato dal Dipartimento e gli stanziamenti assegnati ad ogni singola sede di contrattazione

Art. 11
Riposo compensativo

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo Quadro e dal comma 4 dell'art.10 del presente protocollo, il tempo e le modalità di richiesta e di concessione dei turni di riposo compensativo,
2. In ogni caso le richieste di fruizione dei riposi compensativi devono essere presentate per iscritto, nel termine utile per la programmazione mensile del servizio. In caso di comprovati gravi motivi le stesse possono essere presentate nel termine di cinque giorni lavorativi antecedenti la data di fruizione;
3. In caso di diniego per esigenze di servizio, il relativo provvedimento, scritto e motivato, dovrà essere portato a conoscenza del dipendente entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data di fruizione. In tal caso questa sarà concordata con l'interessato;
4. I riposi compensativi possono essere cumulati a richiesta del dipendente entro i limiti stabiliti in ogni sede di contrattazione decentrata

ART. 12

1. I turni di reperibilità sono assegnati, a seguito di contrattazione regionale, sulla base delle esigenze di ordine e sicurezza dell'IPM e CPA, e al servizio di piantonamento in luogo esterno di cura nel rispetto dei principi sanciti dall'art.12 dell'A.Q.N, detti turni debbono essere altresì riportati sul modello 14 A o foglio di servizio.

UNIP
[signature]

[signature]
C. SC. I.P.C.S.

[signature]

Marta Guzzetti [signature]

[signature]

[signature]

[signature]

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA,
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E BENESSERE DEL
PERSONALE**

ART.13

Personale con oltre 50 anni di età o 30 anni di servizio

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall' art. 9 comma 3 lettera c art 10 comma 11 dell' 'A.Q.N. è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione di ulteriori criteri per l'impiego del Personale con più di 50 anni di età o 30 anni di servizio.

ART. 14

Attività di protezione sociale e di benessere del personale

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall' art. 9 dell' A.Q.N. la parte pubblica e le OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria si impegnano alla massima vigilanza sul rispetto di quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e di procedere a verifica annuale su raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 2.) Si conviene, inoltre che sono valide le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 dell' A.Q.N. e quanto stabilito dall' art. 13 dello Statuto dell' Ente di Assistenza, nella parte inerente il benessere, del personale per il miglioramento del servizio e per verificare l' attività di protezione sociale e di benessere del personale

ART 15

Specializzazione e formazione

- 1) Fermo restando l'organizzazione di corsi di specializzazione a livello nazionale il CGM si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e/o aggiornamento a livello regionale secondo criteri da concordare con le OO.SS.
- 2) Il CGM s' impegna altresì a rapportarsi con il PRAP Toscana per l'inserimento nei corsi formativi da questi organizzati di personale del settore minorile, previo confronto con le OO.SS.

ART.16

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

CISL/FPS
S. Stombari

S. Stombari

V.L. per D. D.

PRAP
M. G. H.
M. G. H.

- 1) Fermo restando quanto previsto per gli anni 2002 e 2003 dagli accordi nazionali per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, firmati in data 24 marzo 2004, la contrattazione decentrata, prevista dall' art.3 comma 6, dei citati accordi per la determinazione del compenso e l'individuazione dei compiti o degli incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità è demandata ad apposita contrattazione regionale.
- 2) Il tavolo contrattuale per l'anno 2004, seguirà la stipula dell'accordo nazionale per l'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2004.
- 3) La stessa procedura sarà seguita per gli anni successivi.
- 4) Per compiti operativi si intendono tutti quei servizi di cui l'art 5 legge 395/90

TITOLO V - NORMA CONCLUSIVA
ART.17

- 1) Il presente protocollo d'intesa è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.
- 2) Le parti concordano, infine, di procedere a verifica almeno 2 volte l'anno per accertare lo stato di attuazione degli impegni reciprocamente assunti.

PARTE PUBBLICA:

Centro Giustizia Minorile:
Istituto Penale Minorenni:

dott. Sergio Moretti,
Fiorenzo Cerruto - Isp. Riccardo Domenico

RAPPRESENTANZA SINDACALE:

CISL
CGIL
UIL
SAPPE
OSAPP

Costantino M.
Franchi G. Liguori C. Cervicato S.
Grieco E. - Porta S. - Ponticelli G.
Salemme P. - Natale G. - Ruggiero P.
Polverino S. Sabatino C. Spinaceto A.

L'incontro termina alle ore 13.30

SAPPE
 CGIL
 OSAPP
 C. SCLERS
 Costantino
 Franchi G. Liguori C. Cervicato S.
 Grieco E. - Porta S. - Ponticelli G.
 Salemme P. - Natale G. - Ruggiero P.
 Polverino S. Sabatino C. Spinaceto A.